



Prot. n. 10904
Class. 009-7-33
Fasc.1/2015
Cod. Proc. 15MM201

Pesaro, 29/03/2017

OGGETTO: CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA DEL 08/03/2017- ex art. 14 Legge n. 241/90 e s.m.i. - PROCEDURA DI VAS – artt. da 13 a 18 D.Lgs 152/06 e s.m.i. - PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'AREA SPECIALE DELL'EREMO DELLA MADONNA DEL FAGGIO, ALL'INTERNO DEL PIANO DEL PARCO DEL SASSO SIMONE – SIMONCELLO – COMUNE DI MONTECOPIOLO

VERBALE CONFERENZA

Il giorno 08 marzo 2017, alle ore 10,30, presso la sede della Provincia di Pesaro e Urbino (sala "Giuseppe Mari") in Viale Gramsci 4, si è riunita la Conferenza di Servizi istruttoria, convocata da questa Amm.ne Provinciale con nota prot. 5833 del 16/02/2017 per il procedimento in oggetto.

Premesso che:

- Il Comune di MONTECOPIOLO (autorità procedente) con nota prot. 983 del 30/05/2015, ha richiesto a questa Amministrazione Provinciale (autorità competente) l'avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi degli artt. da 13 a 18 del D.lgs.152/06 e s.m.i., riguardante il Piano Particolareggiato dell'area speciale dell'Eremo della Madonna del Faggio, all'interno del Piano del Parco del Sasso Simone – Simoncello.
- La proposta di piano suddetta, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono stati pubblicati e depositati presso la Sede di questa Amministrazione Provinciale (autorità competente) e presso la sede del Comune di MONTECOPIOLO (autorità procedente), per 60 (sessanta) giorni interi e consecutivi a decorrere dal 04/06/2015, per la fase di consultazione prevista dall'art. 14 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
- Terminato il periodo di pubblicazione/consultazione questa Amm.ne Provinciale, durante lo svolgimento della propria attività istruttoria, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/06, anche alla luce dell'osservazione pervenuta con PEC del 03/08/2015, acquisita agli atti con prot. n. 51809 del 11/08/2015, a firma del Mons. Andrea Turazzi, Vescovo della Diocesi di San Marino – Montefeltro (proprietaria di alcune aree interessate dal piano), ha ritenuto di sospendere il procedimento in corso per le questioni sollevate, chiedendo un chiarimento direttamente alla Regione Marche, in merito alla conformità del Piano Particolareggiato proposto dal Comune, rispetto al Piano sovraordinato del Parco Regionale del Sasso Simone e Simoncello, questione sulla quale si fondava la competenza del procedimento di VAS, fra Amministrazione Provinciale e la Regione, ai sensi dell'art. 19 della L.R.6/2007.



- La Regione Marche, con deliberazione amministrativa n. 39 del 22/11/2016 dell'Assemblea Legislativa, ha approvato l'interpretazione autentica sul Piano Particolareggiato dell'area speciale dell'Eremo della Madonna del Faggio, all'interno del Parco Naturale Interregionale del Sasso Simone e Simoncello, stabilendo definitivamente le norme prescrittive e quelle d'indirizzo, sulla base delle quali è possibile definire la conformità del piano alle norme sovraordinate.
- A seguito della suddetta interpretazione autentica, il Comune di Montecopiolo, in qualità di autorità procedente, con nota prot. 24 del 12.01.2017, inviataci con PEC del 09/02/2017, acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 4970 del 09/02/2017, ha chiesto la riattivazione del procedimento di VAS del Piano Particolareggiato dell'Area Speciale dell'eremo della Madonna del Faggio, precedentemente sospeso.
- La scrivente autorità competente, come previsto dall'art. 9 co.2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., per il riavvio del procedimento di VAS, ha ritenuto utile convocare una conferenza di servizi istruttoria, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., al fine di illustrare a tutti i soggetti coinvolti i chiarimenti forniti dalla Regione Marche e per un esame contestuale del piano, chiedendo il loro contributo per la valutazione ambientale degli interventi previsti.
- Questa autorità competente, con il riavvio della procedura di VAS, ha ritenuto di coinvolgere come SCA anche la Regione Emilia Romagna, in relazione alla istituzione del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello, avvenuta con Legge Regionale Emilia Romagna 26 luglio 2013, n. 13 e Legge Regionale Marche 02 agosto 2013, n.27, come suggerito dall'Ente Parco Naturale Interregionale del Sasso Simone e Simoncello.

TUTTO CIO' PREMESSO

- In data 08 marzo 2017, alle ore 10,30, presso la sala Giuseppe Mari di questa Amm.ne Provinciale, si è svolta la conferenza di servizi istruttoria, qui di seguito verbalizzata:

Il Responsabile del procedimento di VAS, l'Ing. Mario Primavera, in rappresentanza della scrivente autorità competente, assume le funzioni di Presidente della Conferenza di Servizi e apre la seduta alle ore 10.30 circa.

L'arch. Marzia Di Fazio, assume il ruolo di segretario verbalizzante.

Qui di seguito si riporta l'elenco dei soggetti convocati alla conferenza ed il nome dei presenti, delegati a rappresentare l'organo di appartenenza:



Ente/Soggetto	Qualifica, Nome e Cognome
PROVINCIA DI PESARO E URBINO Servizio 6 - P.O. 6.3 <i>Urbanistica – V.A.S. – Attività estrattive – Gestione Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”</i> (Autorità Competente)	P.O. Ing. Mario Primavera
COMUNE DI MONTECOPIOLO (Autorità Procedente)	Sindaco Alfonso Lattanzi
	Sauro Turrone (Consulente del Comune)
ENTE PARCO NATURALE INTERREGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO (SCA e Ente competente per la Valutazione di Incidenza)	Responsabile del Settore Tecnico, Arch. Silvia Soragna
REGIONE EMILIA ROMAGNA Servizio Arre Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna (SCA)	ASSENTE
REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Agricoltura Aree protette, Rete Escursionistica Regionale ed Educazione Ambientale (SCA)	ASSENTE
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE (SCA)	ASSENTE
UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO (SCA)	Responsabile SUAP, Andrea Corbellotti
	Responsabile Settore Agricolo-Forestale, Paolo Agostino Davani
REGIONE MARCHE Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino (SCA)	Responsabile Nulla Osta Vincolo Idrogeologico, Marco Pensalfini
	P.O. della P.F. Tutela del Territorio di PU Tiziana Diambra
PROVINCIA DI PESARO E URBINO Servizio Ambiente (SCA)	ASSENTE
ASUR AREA VASTA N. 1 - Zona Territoriale di Urbino (SCA)	ASSENTE

In calce al presente verbale si allegano le firme di attestazione dei presenti.



Mario Primavera introduce facendo una breve sintesi del procedimento in oggetto e del relativo iter amministrativo. A seguire, legge i contributi pervenuti dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti E Paesaggio delle Marche (prot. n. 5858 del 23/07/2015) e da ASUR (prot. 18314 del 02/03/2017), in qualità di SCA coinvolti nel procedimento, che si allegano al presente verbale.

Il Sindaco del Comune di Montecopiolo, Alfonso Lattanzi, evidenzia la volontà, espressa con deliberazione da parte dell'Amm.ne Comunale, di apportare una modifica non sostanziale al piano particolareggiato proposto, consistente nel mantenimento dell'attuale rifugio esistente, eliminando l'obbligo della sua demolizione, in linea con gli indirizzi dell'interpretazione autentica regionale, rilasciata con DAAL n. 39 del 22/11/2016.

Mario Primavera, alla luce di quanto esposto, chiede agli SCA presenti di esprimere il proprio contributo per la riattivazione del procedimento di VAS in oggetto e per valutazione ambientale degli interventi proposti con il piano particolareggiato.

Marco Pesalfini, Responsabile per il rilascio del Nulla Osta relativamente al Vincolo Idrogeologico, evidenzia che, oltre alla predetta materia, ha responsabilità procedurali anche dal punto di vista dell'art. 12 "Riduzione e compensazione di superfici boscate" della L.R. 23/02/2005 n. 6 "Legge Forestale Regionale". Ciò perché, dall'esame del progetto, emerge che, per la realizzazione della struttura recettiva sarà necessario effettuare una riduzione di superficie boscata a carico di un rimboschimento di conifere probabilmente risalente agli anni '60 del secolo scorso per un'estensione di 1100 mq.

Questo è l'aspetto maggiormente problematico di tutto il progetto, tale da inficiarne l'assenso.

Infatti egli innanzitutto rileva che, ai sensi dell'art. 12 della succitata L.R. 6/2005, la riduzione di superficie boscata è di norma vietata.

Il comma 2 di detto articolo, che elenca gli interventi in cui la stessa è autorizzabile con compensazione ambientale (realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, realizzazione di strade o di piste connesse all'attività selvicolturale, alla protezione dei boschi dagli incendi e alla realizzazione di opere pubbliche, ristrutturazione e ampliamento fabbricati rurali, realizzazione di interventi in applicazione di disposizioni normative volte al riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) **non contempla l'intervento in questione (realizzazione ex novo di una struttura recettiva e delle relative opere infrastrutturali).**

Né la Delibera di Consiglio Comunale di Montecopiolo n. 5 del 16/04/2014 di adozione del "Piano Particolareggiato dell'Area Speciale dell'Eremo della Madonna del Faggio", che cita più volte il fabbricato come "di pubblica utilità" o "di pubblico interesse", può essere considerata l'atto di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Ciò perché non è espressamente riferita all'intervento in questione (la dichiarazione di pubblica utilità della singola opera privata di interesse pubblico da realizzare, se non legata a specifiche leggi - es. D.Lgs. 387/2003 "promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili" - deve essere espressa e specifica, come da sentenza della CASS 6546/1993)



e non cita neppure in alcuna parte del dispositivo il riferimento agli artt. 12, 13, 14 del TU degli Espropri, che illustrano proprio la fase della dichiarazione di "pubblica utilità dell'opera"

Pertanto, allo stato attuale, non rientrando l'intervento tra quelli ammissibili ai sensi dell'art. 12 della L.R. 6/2005, non vi sono le condizioni normative per il rilascio del parere favorevole dal punto di vista della Legge Forestale Regionale né nell'ambito del procedimento di VAS, né in una fase autorizzativa successiva.

In conclusione egli rileva anche che, qualora l'intervento fosse stato ammissibile, la compensazione ambientale proposta nella VAS (piantumazione di mq 4500 circa a fronte di una riduzione di superficie boscata di q 1100), risulterebbe comunque notevolmente sottostimata, in quanto per fustaie di quelle caratteristiche, indicativamente potrebbe essere superiore anche di 10 volte e tali aspetti inciderebbero comunque in termini di costi.

Inoltre dall'esame degli elaborati non è chiaro se sia stata conteggiata anche l'area sottostante il previsto manufatto che verrebbe interessata dalla sub-irrigazione, che di fatto sarebbe irrealizzabile all'interno di un bosco senza l'eliminazione delle piante per le indubbe interferenze tra la rete e gli apparati radicali.

In relazione a quanto sopra esposto, ai fini della fattibilità del Piano particolareggiato, si consiglia al Comune di Montecopiolo di verificare la possibilità di arretrare la struttura verso il parcheggio, per evitare interferenze con l'area boscata e di modificare anche l'impianto di smaltimento delle acque reflue, eventualmente utilizzando un depuratore ORM.

Tiziana Diambra, P.O. della P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino evidenzia anzitutto l'esigenza di aggiornare gli elaborati di piano in relazione all'intenzione dell'Amministrazione Comunale, manifestata in seno alla Conferenza di Servizi, di mantenere l'attuale rifugio ricadente all'interno del perimetro del Piano Particolareggiato, eliminando l'obbligo della sua demolizione.

A titolo informativo chiarisce che il Servizio di appartenenza gestisce i procedimenti relativi al rilascio del parere di compatibilità geomorfologica, ai sensi dell'art. 89 DPR 380/01 e gli accertamenti sulla compatibilità idraulica della trasformazione, di cui all'art.10 della L.R. Marche 22/2001, da conseguire obbligatoriamente prima dell'approvazione del piano.

In considerazione di quanto esposto e riferendosi alla documentazione presentata a corredo della procedura in corso, richiama l'attenzione sugli approfondimenti da condurre ad integrazione della Relazione geologica (21/03/2014), con particolare riferimento alla caratterizzazione e valutazione della pericolosità del fenomeno gravitativo "attivo", che presenta un potenziale sviluppo evolutivo gravitativo in direzione della zona da edificare, individuato dalla cartografia tematica regionale e nel PAI Interregionale Marecchia-Conca, oltre all'implementazione delle analisi di stabilità considerando i profili di progetto.

Chiarisce quindi che l'ammissibilità dell'intervento sarà valutata anche in base agli esiti della *Verifica di compatibilità idraulica*, da sviluppare fino al terzo livello di analisi, secondo il documento tecnico (art.10, comma 4 della L.R. 22/2011), approvato con DGR 53/2014 e relative Linee Guida, aggiungendo che la norma prescrive nella progettazione



dell'intervento l'adozione di misure compensative rivolte al perseguimento dell'invarianza idraulica della trasformazione.

In conclusione il funzionario invita ad un'attenta valutazione su possibili soluzioni alternative per l'ubicazione del previsto fabbricato, privilegiando zone che presentino un miglior assetto geologico-geomorfologico e minima esposizione al rischio.

Silvia Soragna, Responsabile del Settore Tecnico dell' Ente Parco Naturale Interregionale del Sasso Simone e Simoncello, concordemente a quanto espresso dal precedente intervento, evidenzia che alla luce della manifestata volontà del Comune di Montecopiolo di modificare gli elaborati oggetto della VAS, si debba rimanere in attesa della trasmissione del Piano Particolareggiato per il quale si intende effettivamente procedere, chiarendone anche l'iter tecnico amministrativo di riferimento, così da poter esprimere il parere per quanto di competenza – NULLA OSTA ai sensi dell'art. 13 della L. n. 394/91 e ai sensi dell'art. 20 della L.R. Marche n. 27 del 02.08.2013 e della L.R. Emilia Romagna n. 13 del 26.07.2013, e VALUTAZIONE DI INCIDENZA ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.

In ogni caso, in considerazione di quanto esposto e riferendosi alla documentazione presentata nell'ambito della procedura in corso, fa presente che lo STUDIO DI INCIDENZA debba essere redatto ai sensi delle norme regionali in vigore – in particolare ai sensi della D.G.R. Marche n. 220 del 9 febbraio 2010, *Linee guida regionali per la Valutazione di Incidenza di piani e interventi* e delle norme contenute nella DGR n. 1471 del 27 ottobre 2008, approvata ai sensi dell'articolo 4 del DPR n. 357/97, e del *Piano di Gestione dei SITI NATURA 2000 per i SIC IT 5310003, SIC IT 5310004, SIC IT5310005 e ZPS IT 5310026* in vigore nell'area Marchigiana del Parco interregionale, approvato con D.G.R. marche n. 554 del 15/07/2015, tenuto conto anche della presenza di habitat prioritari, presenti nell'area presa in considerazione dal Piano Particolareggiato stesso.

Paolo Davani, Responsabile Settore Agricolo-Forestale dell'Unione Montana del Montefeltro, rimane in attesa delle suddette integrazioni di aggiornamento del piano.

Andrea Corbellotti, Responsabile SUAP dell'Unione Montana del Montefeltro, visto l'oggetto dell'odierna CDS preliminare indetta dalla Provincia, fa osservare che, in data **30/05/2014** veniva presentata da parte del Sig. **LORENZI MARINO** – Codice Fiscale LRNMRN 63A06 F137D – domiciliato per la carica in Pennabilli (RN), Piazza Giovanni Paolo II, in qualità di Responsabile Economato Diocesano, della DIOCESI SAM MARINO MONTEFELTRO, con sede in Pennabilli (RN), Piazza Giovanni Paolo II - Partita IVA 92006200411, la domanda Unica acquisita al prot. del SUAP con n. 2997/9/6 finalizzata al rilascio del Titolo Unico per la realizzazione in applicazione della **Legge Regionale 08 ottobre 2009 n. 22 e s.m.i. – dei lavori si recupero mediante interventi di risanamento igienico – funzionale, adeguamento alla normativa antisismica e miglioramento dell'efficienza energetico – ambientale dell'edificio adibito a Rifugio sito in località Eremo Monte Carpegna in Comune di Montecopiolo (PU).**

A seguito della succitata Domanda Unica con nota prot. n.. 3015 del 30/05/2014, veniva convocata ai sensi ai sensi dell'art. 7 del D.p.R. 160/2010 e articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. per il giorno **giovedì 19 giugno 2014** presso la sede del SUAP Montefeltro – c/o Ex Comunità Montana del Montefeltro, Via Amaducci, n. 34, la relativa Conferenza di Servizi n. 1. L'esito della C.di S. del 19/06/2014 risulta da



relativo Verbale N. 1 – **conclusivo con esito positivo** – trasmesso in allegato alla nota SUAP prot. n. 3409-20/06/2014 trasmesso a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di cui trattasi. In riscontro alle determinazioni assunte dalla CDS nella seduta del 19/06/2014 con successiva nota SUAP prot. n. 6630 del 03/12/2014 veniva trasmessa al Servizio Ambiente della provincia la prescritta autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. rilasciata dal responsabile di Area Tecnica del Comune di Montecopiolo (rif. prot. prot. n. 2349 del 29/10/2014 - acquisita dal SUAP in data 01/12/2014 con prot. n. 6554), al fine dell'adozione del provvedimento di A.U.A. ai sensi del D.p.R. n. 59/2013. Successivamente con nota SUAP prot. n. 6967 del 19/12/2014 ad oggetto: "Trasmissione atti per rilascio permesso di costruire ai sensi del D.p.R. 380/2001 e ss.mm.ii.." venivano trasmessi al Comune di Montecopiolo i seguenti atti autorizzatori:

– Provincia di Pesaro E Urbino - Servizio 13 Ambiente - Agricoltura - Fonti Rinnovabili - Pianificazione Ambientale: Determinazione n. 2436 del 19/12/2014 ad oggetto: "PRATICA SUAP N. 2997/9/6-2014 AUA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA DIOCESI SAN MARINO MONTEFELTRO STABILIMENTO EREMO MONTE CARPEGNA COMUNE DI MONTECOPIOLO (PU) SEDE LEGALE PIAZZA GIOVANNI PAOLO II COMUNE PENNABILLI (RN)" corredata dei relativi allegati;

– A.S.U.R. Area vasta n. 1- Dipartimento di Prevenzione di Urbino: Parere igienico sanitario per l'esecuzione dei lavori edili prot. n. 32304/U/UGPUB del 17/06/2014, acquisito dal SUAP in data 24/06/2014 con prot. n. 3448/9/6;

– PARCO NATURALE DEL SASSO SIMONE SIMONCELLO: Nulla Osta ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 15/94 e della D.C.D n. 95 del 06/11/2007, rilasciato con Determinazione n. 157 del 20/06/2013, acquisito dal SUAP in data 26/06/2014 con prot. n. 3518/9/6;

– Provincia di Pesaro E Urbino - Servizio 11 – Suolo – Attività Estrattive – Acque Pubbliche – Servizi Pubblici Locali: Nulla Osta a tutela del Vincolo Idrogeologico – favorevole con prescrizioni - prot. n. 45585 del 16/07/2014, rilasciato ai sensi del R.D.L. 3267/1923, acquisito da questo SUAP in data 16/07/2014 con prot. n. 3947/9/6.

In risposta alla sopra citata nota prot. n. 6967 del 19/12/2014, in data 13/07/2015, rif. prot. n. 1299, è stata acquisita dal SUAP, invece del relativo permesso di costruire la nota prot. n. 1391 del 13/07/2015 a firma del responsabile del Settore Tecnico del Comune di Montecopiolo con allegata la deliberazione di G.C. n. 9 del 15/04/2015 ad oggetto: "Provvedimento per richiesta annullamento, in autotutela, al SUAP Montefeltro del Verbale Conclusivo n 1 della Conferenza dei servizi del 15/04/2014". Riscontrato il parere di regolarità tecnica apposto sul sopracitato atto da parte del responsabile del Settore Tecnico del Comune di Montecopiolo – totalmente difforme da quello espresso nella CDS del 19/06/2014 -, il sottoscritto in qualità di responsabile del SUAP Montefeltro, ha ritenuto opportuno e necessario riconvocare nuovamente la Conferenza di Servizi.

Con successiva nota p.e.c. prot. n. 1355 del 21/07/2015, veniva convocata ai sensi ai sensi dell'art. 7 del D.p.R. 160/2010 e articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. per il giorno **giovedì 10 settembre 2015** presso la sede del SUAP Montefeltro – c/o Unione Montana del Montefeltro, Via Amaducci, n. 34, la relativa Conferenza di Servizi n. 2.

L'esito della C.di S. del 10/09/2015 risulta da relativo Verbale N. 2 trasmesso in allegato alla nota SUAP prot. n. 3409 del 20/06/2014 trasmesso a tutti i soggetti coinvolti nel

15vas\15MM20108



procedimento di cui trattasi, **nel quale sostanzialmente viene stabilito di respingere la richiesta di archiviazione della pratica SUAP N. 2997/9/6**, in quanto, vista la mancata partecipazione del rappresentante del Comune di Montecopiolo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14-quater (Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi) comma 1 della Legge 241/90 (comma così modificato dall'art. 49, comma 3, legge n. 122 del 2010), che espressamente recita: *Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.*

Il sottoscritto ritiene pertanto che i lavori della CDS sono stati svolti regolarmente e che purtroppo il provvedimento conclusivo di competenza del SUAP non è stato a tutt'oggi rilasciato, in quanto ancora nonostante gli innumerevoli solleciti non è stato rilasciato il prescritto permesso di costruire da parte del Comune di Montecopiolo. A sostegno di quanto sopra evidenziato e per quanto di competenza si tende a fare notare che il DPR 160/2010 e s.m.i. ha inteso riunire in un'unica procedura tutti gli atti endoprocedimentali finalizzati a consentire la realizzazione di un impianto produttivo di beni e servizi, senza tuttavia sostituirli. In sostanza, il provvedimento unico autorizzativo che dovrebbe essere stato rilasciato dal SUAP conclude e raccoglie tutti i pareri e gli atti di assenso dei vari Enti o Uffici coinvolti, a vario titolo, nello stesso procedimento amministrativo.

Per questo esso non sostituisce ma comprende anche il permesso di costruire che deve essere rilasciato dal responsabile dell'Ufficio Urbanistico del Comune e che costituirà parte del provvedimento unico autorizzativo finale adottato dal responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

Si fa infine riscontrare che in data 01/03/2017 rif. prot. SUAP n. 298 è stata acquisita da parte del legale incaricato dalla Diocesi san Marino Montefeltro, Avv. Luigino Biagini di Rimini, **Diffida ad adempiere.**

Tutta la documentazione, i pareri, nulla osta, atti amministrativi ecc. riguardanti la pratica SUAP n. 2997/9/6 possono essere resi disponibili a Codesto Servizio.

Mario Primavera, sentiti gli SCA, evidenzia la necessità di richiedere anche una presa d'atto da parte del Consiglio Comunale della DAAL Regionale n. 39 del 2/11/2016, integrando il piano particolareggiato con la volontà di mantenere il rifugio esistente, nel rispetto degli indirizzi regionali, e con quanto espresso dagli SCA in sede di conferenza.

La documentazione dovrà essere trasmessa alla scrivente autorità e a tutti gli SCA coinvolti nel procedimento di VAS in oggetto.

Ricevuta detta documentazione integrativa si chiede agli SCA di esprimersi definitivamente, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

In base a quanto esposto dal Dott. Marco Pensalfini, inoltre, il Comune di Montecopiolo, ai fini della fattibilità del nuovo fabbricato, nella suddetta delibera dovrà necessariamente



dichiarare la pubblica utilità della nuova struttura e delle infrastrutture annesse, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

In base a quanto evidenziato dal Responsabile del SUAP, si rileva che quanto esposto da Andrea Corbellotti è riferito ad un progetto che non rientra tra gli endoprocedimenti di competenza dello scrivente Servizio e, allo stato attuale, non rientra all'interno del procedimento di VAS relativo al piano particolareggiato in oggetto che tra l'altro ne prevede la demolizione, ammettendo solo interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.

La conferenza si conclude alle ore 13:00 circa.

Copia del presente verbale sarà inviata a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento in oggetto.

IL SEGRETARIO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

Arch. Marzia Di Fazio

(firmato digitalmente)

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

Ing. Mario Primavera

(firmato digitalmente)

Si allegano:

1. Firme presenze;
2. Parere Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche (Ex "Belle Arti e Paesaggio") – prot. n. 5858 del 23/07/2015;
3. Parere ASUR - prot. n. 18314 – U – IG PUB del 02/03/2017.